

ASSEGNO UNICO NUOVA IRPEF

ENTRATE IN INTERNET



Assegno Unico Universale (AUU)



Sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. Il SITO INPS DEDICATO CON VIDEO TUTORIAL si trova al link : <https://assegnounicoitalia.it/>

Nuova Irpef



Revisione della tassazione delle persone fisiche: le aliquote Irpef sono ridotte da 5 a 4, sono previsti nuovi scaglioni, la detrazione spettante per tipologia di reddito è rimodulata.

Sono abrogati:

- premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani) (*)
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè) (*)
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

(*) Dal 1° gennaio 2022



È introdotto:

- L'assegno unico universale, un'unica misura a sostegno delle famiglie con figli. L'importo spettante è erogato dall'Inps sul conto corrente dei beneficiari o mediante bonifico domiciliato.

(Rimangono in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido)



L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa per nuclei ISEE (solo residenti in Italia, per nucleo non residente sono in corso approfondimenti):

- per ogni **figlio minorenni** a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun **figlio maggiorenne** a carico, **fino** al compimento dei **21 anni**, se:
 - frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
 - svolge un tirocinio o un'attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
 - è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - svolge il servizio civile universale
- per ogni **figlio con disabilità** a carico, **senza limiti di età**.

BENEFICIARI

L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.



CONDIZIONI

Chi richiede l'assegno unico al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere:

- Cittadino italiano o di uno Stato UE o suo familiare titolare di carta di soggiorno, cittadini extracomunitari in possesso di specifici permessi di soggiorno
- residente e domiciliato in Italia (e esserlo stato per almeno due anni)
- soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia

Massimo 175 euro

Minimo 50 euro



L'importo dell'assegno è determinato in base all'ISEE, tiene conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

- **175 euro** per figli minori, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro. Questo importo decresce al crescere dell'Isee, fino a stabilizzarsi a **50 euro** mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40.000 euro (o Isee non presentato).
- **85 euro** per figli maggiorenni fino ai 21 anni di età, con un Isee 2022 fino a 15.000 euro e con riduzione graduale con un Isee superiore, fino a **25 euro** per Isee pari o superiori a 40.000 euro (o Isee non presentato)

Le tabelle di riferimento ISEE sono allegate al D. L.vo 230/2021

Maggiorazioni



Sono previste maggiorazioni per:

- 1) ogni figlio successivo al secondo
- 2) famiglie numerose (quattro o più figli)
- 3) figli con disabilità
- 4) mamme di età inferiore ai 21 anni
- 5) nuclei che avevano percepito l'ANF nell'anno precedente con un ISEE non superiore a 25.000 euro (fino al 2024 a compensazione)
- 6) nuclei familiari con due percettori di reddito da lavoro (sono equiparati i pensionati) e ISEE fino a 40.000 euro



Importi mensili – Alcuni esempi



MAGGIORAZIONI

ISEE	Per ogni figlio minore (fino a 2)	Per ogni figlio da 18 a 20 anni	Figlio minore dopo il secondo	2 genitori lavoratori	4 o più figli	madre under 21
Fino a 15 mila	175	85	85	30	100	20
Da 20 mila a 20.100 euro	149,5	72,8	70,6	23,9	100	20
Da 35 mila a 35.100 euro	74,5	36,8	25,9	5,9	100	20
Oltre 40 mila euro	50	25	15	0	100	20

Per i figli con disabilità sono previste maggiorazioni. L'importo dell'AUU spettante tiene conto dell'età dei figlio, del grado di disabilità e di altri elementi

Età del figlio	Grado di disabilità	Maggiorazione mensile	Definizione
< 18	Non autosufficienti	105 euro (fisse)	La definizione della disabilità grave, media e di non autosufficienza è contenuta nell' allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013 (DPCM ISEE)
	Disabilità grave	95 euro (fisse)	
	Disabilità media	85 euro (fisse)	
≥ 18 < 21	Disabilità di grado almeno media	80 euro (fisse)	
	Disabilità di grado almeno media	Non spettano maggiorazioni. Compete l'AUU nella misura compresa tra 85 euro mensili (con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro mensili (con ISEE pari o superiori a 40.000 euro).	
≥ 21 Fiscalmente a carico	Disabilità di grado almeno media		




Figli disabili



ISEE	Figlio minore non autosufficiente	Figlio minore disabile grave	Figlio minore disabile medio	Figlio disabile età >18 <21	Figlio disabile a carico età > 21
Fino a 15 mila euro	280 (175 + 105)	270 (175 + 95)	260 (175 + 85)	165 (85 + 80)	85
Da 20 mila a 20.100 euro	254,5 (149,5 + 105)	244,5 (149,5 + 95)	234,50 (149,5 + 85)	152,80 (72,80+ 80)	72,8
Da 35 mila a 35.100 euro	179,5 (74,5 + 105)	169,5 (74,5 + 95)	159,5 (74,5 + 85)	116,8 (36,8+ 80)	36,8
Oltre 40 mila euro (o senza ISEE)	155 (50 + 105)	145 (50 + 95)	135 (50 + 85)	105 (25 + 80)	25

A QUESTI IMPORTI SI AGGIUNGONO LE EVENTUALI ULTERIORI MAGGIORAZIONI (MAMMA UNDER 21, FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO, ECC.)



Cerca

Entra in MyINPS

Home L'Istituto ▾ Dati, ricerche e bilanci ▾ INPS Com prestazioni e servizi ▾

In evidenza

Notizia 20/10/2020
Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell'INPS

- Notizia** 28/01/2022
Trasparenza e condivisione negli appalti: rilascio applicativo MoCOA
- Notizia** 30/12/2021
Assegno unico e universale: le istruzioni
- Notizia** 30/12/2021
PIN telefonico temporaneo: accesso ai servizi tramite Contact center

Utenti

Temi

- Famiglia
- Pensionati
- Disoccupati, Inoccupati e lavoratori sospesi
- Persone con disabilità e invalidità
- Lavoratori
- Lavoratori migranti
- Aziende, enti e datori di lavoro
- Enti erogatori di prestazioni previdenziali, consolati e altre autorità locali
- Banche e intermediari



Q SIM

Cerca

Entra in MyINPS

Servizio

Simulazione Importo
Assegno Unico

Servizio

Simulazione calcolo prestiti -
Gestione dipendenti pubblici

Servizio

Riscatto Laurea - Simulatore

Servizio

Simulazione piano
ammortamento mutui -
Gestione dipendenti...

Servizio

Simulazione Calcolo
Contributi Lavoro Domestico
(servizio...)

Servizio

Simulazione calcolo prestiti
(Dipendenti Poste italiane)

Servizio

Simulazione Calcolo
Contributi Lavoro Domestico
(servizio...)

Servizio

Simulazione del Tfs o invio
domanda di quantificazione
del...

Servizio

PensAMI – Simulatore
scenari pensionistici

Scheda prestazione

Simulazione del piano di
ammortamento dei mutui
ipotecari...

Scheda prestazione

Simulazione per l'iscrizione
al Nuovo Fondo Mutualità

Scheda prestazione

Simulazione dei piccoli
prestiti o dei prestiti
pluriennali...

Tutti i risultati



SIMULATORE



L'Istituto [Dati, ricerche e bilanci](#) [Avvisi, bandi e fatturazione](#) [INPS Comunica](#) [Prestazioni e servizi](#) [Amministrazione trasparente](#)

[Assistenza](#) [Contatti](#) [Dichiarazioni di accessibilità](#)

[Indietro](#) [Vai a MyINPS](#)

[Cerca](#)

[Home](#) / [Prestazioni e Servizi](#) / [Simulazione Importo Assegno Unico](#)

Simulazione importo assegno mensile

La simulazione disponibile in questa pagina ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto. Per presentare la domanda accedere alla apposita procedura che sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE). La domanda potrà essere presentata anche tramite patronati e contact center.

Dati per la simulazione

N° figli minorenni	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili non autosufficienti	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili gravi	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili che hanno compiuto il 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili medi	<input type="text" value="0"/>	Totale numero figli	<input type="text" value="0"/>

Madre di età inferiore ai 21 anni

Sono in possesso di ISEE

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L.153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente).

Per ricevere l'assegno è **necessario presentare domanda** utilizzando uno dei seguenti canali:

- accedendo al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” nell'area riservata del **sito web www.inps.it**
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, il servizio è gratuito

La richiesta deve essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio o mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Attenzione: per beneficiare dell'AUU in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

L'ISEE non deve essere allegato alla domanda.

La verifica sulla presenza dell'indicatore viene fatta da INPS in automatico.



REDDITO DI CITTADINANZA

I nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza **non devono presentare domanda.**

L'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS.

L'importo spettante sarà accreditato sulla carta Rdc con le stesse modalità di erogazione del RdC.





QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA



**DAL 1° GENNAIO 2022 È
POSSIBILE PRESENTARE
DOMANDA ALL'INPS**

**L'ASSEGNO UNICO È
VERSATO PER UN ANNO A
PARTIRE DA MARZO 2022
FINO A FEBBRAIO 2023**

**SE SI PRESENTA LA
DOMANDA ENTRO GIUGNO
L'ASSEGNO È RICONOSCIUTO
DA MARZO (*)**



**(*) PER LE DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 30 GIUGNO L'ASSEGNO SPETTA DAL MESE SUCCESSIVO
ALLA DOMANDA**



COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



Cerchi servizi, prestazioni, informazioni? Es. Pensioni

Cerca

Entra in MyINPS

Home

L'Istituto

Dati, ricerche e bilanci

INPS Comunica

Prestazioni e servizi

In evidenza

Notizia 20/10/2020

Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell'INPS

2K 0

Notizia 01/02/2022

INPGI passa a INPS: seminario sul futuro previdenziale dei giornalisti

Notizia 30/12/2021

Assegno unico e universale: le istruzioni

Notizia 30/12/2021

PIN telefonico temporaneo: accesso ai servizi tramite Contact center

Notizia 28/12/2021

Online la simulazione importo Assegno unico



Utenti

Temi

- Famiglia
- Pensionati
- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
- Persone con disabilità e invalidità
- Lavoratori
- Lavoratori migranti
- Aziende, enti e datori di lavoro
- Enti erogatori di prestazioni previdenziali, consolati e altre autorità locali
- Banche e intermediari finanziari
- Intermediari e consulenti
- Medici e ASL



Q Cerchi servizi, prestazioni, informazioni? Es.Pensioni

Cerca

Entra in MyINPS

Home

L'Istituto ▾

Dati, ricerche e bilanci ▾

INPS Comunica ▾

Prestazioni e servizi ▾



Home / INPS Comunica / Notizie / Assegno unico e universale: le istruzioni

Assegno unico e universale: le istruzioni

🕒 30 dicembre 2021

INDICE

Inizio Pagina



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale


Dal **1° gennaio 2022** è possibile presentare la domanda per l'Assegno unico e universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito **per ogni figlio minorenni** a carico e fino alla **maggiore età** e, al ricorrere di determinate condizioni, **fino al compimento dei 21 anni di età**. L'Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È "unico" perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è "universale" perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Per Continuare

- [Assegno unico e universale per i figli a carico](#)
- [Online la simulazione Assegno unico](#)
- [FAQ Assegno unico](#)
- [Assegno unico e universale: informativa per dipendenti e autonomi](#)





COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



Q Cerchi servizi, prestazioni, informazioni? Es.Pensioni

Cerca

Entra in MyINPS

Home

L'Istituto ▾

Dati, ricerche e bilanci ▾

INPS Comunica ▾

Prestazioni e servizi ▾



Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / Assegno unico e universale per i figli a carico

Assegno unico e universale per i figli a carico

Accedi al servizio



INDICE

Inizio Pagina

Cos'è

A chi è rivolto

Come funziona

Domanda

Accedi al servizio

Cos'è

L'**Assegno unico e universale** è un sostegno economico alle famiglie attribuito **per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni** (al ricorrere di determinate condizioni) **e senza limiti di età per i figli disabili**. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di **ISEE** valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'Assegno è definito **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e



Categorie d'utente

Famiglia

Genitori

Intermediari e consulenti

Patronati



Temi

Assegni alla famiglia

Sostegno economico e allo studio

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there are navigation links for 'Contatti' and 'Accedere ai servizi', along with a search bar and a language selector set to 'IT'. The main header features the INPS logo and a search bar. Below the header, there are navigation tabs for 'Home' and 'L'Istituto'. A large banner for 'Assi i fig' is visible. On the left, there is an 'INDICE' menu with links: 'Inizio Pagina', 'Cos'è', 'A chi è rivolto', 'Come funziona', 'Domanda', and 'Accedi al servizio'. The central focus is a modal window titled 'Servizio' with the subtitle 'Assegno unico e universale per i figli a carico'. The modal is divided into two sections: 'Genitori' and 'Patronati'. Under 'Genitori', there are two links: 'Servizio Desktop Simulazione Importo Assegno Unico' and 'Servizio Desktop Assegno unico e universale'. Under 'Patronati', there is one link: 'Servizio Desktop Portale patronati'. A hand cursor icon is pointing at the 'Assegno unico e universale' link. The background of the website is dimmed.



COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



L'Istituto [Dati, ricerche e bilanci](#) [Avvisi, bandi e fatturazione](#) [INPS Comunica](#) [Prestazioni e servizi](#) [Amministrazione trasparente](#)

[Assistenza](#) [Contatti](#) [Dichiarazioni di accessibilità](#)

[Indietro](#) [Vai a MyINPS](#)



Cerca

[Home](#) / [Prestazioni e Servizi](#) / Autenticazione

Autenticazione

PIN

SPID

CIE

CNS

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni su SPID](#)



Entra con SPID



AgID Agenzia per l'Italia Digitale



Faq



Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata



Nuova domanda come tutore del genitore



Nuova domanda come figlio maggiorenne



Per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.



Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.



Assegno unico e universale per i figli a carico



Consulta e gestisci le domande già presentate



Completa le domande presentate dall'altro genitore



Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.



Per beneficiare dell'Assegno Unico in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda.

[Per saperne di più](#)



Assegno Unico / Nuova Domanda /



Faq

1

Inserimento figlio

2

Dati per il pagamento

3

Dichiarazioni di responsabilità

4

Riepilogo

5

Invia domanda

Codice fiscale:

A944W

Nome:

Cognome:



In questa pagina si possono inserire i dati relativi ai figli presenti nel nucleo familiare per i quali si richiede l'assegno. Ogni scheda corrisponde a un figlio. Dopo aver compilato la scheda con i dati del primo figlio, utilizzando il pulsante "Aggiungi figlio" è possibile aprire un'altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro figlio presente nel nucleo familiare, e così via fino ad averli inseriti tutti. Una volta compilate tutte le schede, si può passare alla sezione dove comunicare i dati di pagamento (unica per tutti i figli), selezionando il pulsante "Avanti". Qualora cambino uno o più dati inseriti nella scheda figlio selezionare dalla home page la funzione "Consulta e Gestisci le domande già presentate" ed inserire i dati aggiornati per dare continuità alla prestazione.

Scheda - figlio - 1 x

Presento la domanda in qualità di (*):

Genitore Genitore affidatario Tutore del figlio

Codice fiscale figlio

RSSPLA10A01A944O

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*)

Figlio disabile (*): Sì No

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
- I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
- Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

RSSMRC80A01A944K



Sono considerati a carico del richiedente o dell'altro genitore i seguenti familiari facenti parte del nucleo ISEE del richiedente o dell'altro genitore:

- figli minorenni conviventi con entrambi i genitori o con uno dei due genitori;
- figli maggiorenni conviventi con entrambi i genitori o con uno dei due genitori;
- figli maggiorenni non conviventi, ma attratti al nucleo ISEE dei genitori o di uno dei due genitori

In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base del numero dei figli e degli altri dati auto dichiarati in domanda, secondo le medesime regole di cui sopra.

Ai fini ISEE, i figli maggiorenni non conviventi con i genitori sono "attratti" al nucleo dei genitori o di uno di essi, se sono congiuntamente verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'età del figlio non deve essere superiore a 26 anni;
- il figlio non deve essere in possesso di Redditi complessivi relativi all'annualità 2020 (al lordo degli oneri deducibili) superiori alla soglia di 4.000 euro fino a 24 anni e 2.840,51 euro per figli di età superiore a 24 anni.

[Mostra meno](#)

scheda

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):


- In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.
- Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.
- Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno

(*) Campo obbligatorio

i L'intero importo verrà corrisposto sull'IBAN o altra modalità di pagamento indicata nella pagina successiva. Questa scelta può essere rivista successivamente da entrambi i genitori.

i L'assegno verrà ripartito al 50% tra i genitori, con pagamento nelle modalità indicate nella pagina successiva. Questa scelta può essere rivista anche successivamente accedendo con le proprie credenziali a questa stessa procedura nella sezione "Completa e Gestisci le domande che hai presentato".

i L'altro genitore potrà indicare le proprie modalità di pagamento accedendo con le proprie credenziali a questa stessa procedura nella sezione "Completa e Gestisci le domande che hai presentato" e selezionando questa domanda per integrarla.



Esci senza salvare

Salva in bozza

Avanti

Se l'affido è condiviso il pagamento può essere richiesto al 100% dal richiedente, in accordo con l'altro genitore, oppure al 50% per ognuno. Il secondo genitore può completare la domanda se il primo genitore non ha inserito la modalità di pagamento o modificare la scelta anche successivamente

Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:

- Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Sono necessarie entrambe

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021

- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.



Se hai finito di compilare i dati puoi premere il pulsante **Avanti** per andare alla sezione successiva, oppure puoi premere il pulsante

[+ Aggiungi figlio](#)

(*) Campo obbligatorio

[Esci senza salvare](#)

[Salva in bozza](#)

[Avanti](#)

Nella pagina successiva è possibile indicare le maggiorazioni spettanti. Cliccare quindi su avanti oppure aggiungere un altro figlio





COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



Figlio maggiorenne

La domanda può essere presentata anche da un figlio maggiorenne.

In tal caso i campi da compilare sono questi:

Dichiaro che (compilare opzionalmente) :

- Frequento un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- Svolgo un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedo un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- Sono registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
- Svolgo il servizio civile universale

Dichiaro di essere (*):

- Convivente con i miei genitori (o con almeno uno dei due genitori presente nel nucleo familiare) e a loro carico. 
- Non convivente con i miei genitori, ma a loro carico e di non essere sposato e di non avere figli.
- Orfano di entrambi i genitori.

Codice fiscale genitore (*):

Codice fiscale genitore:

*) Campo obbligatorio

Se la domanda viene presentata dal figlio maggiorenne la procedura è simile. Deve dichiarare l'attività svolta, di convivere o meno con i genitori e inserire il codice fiscale di entrambi o dell'unico genitore.

Tutore del genitore

La domanda può essere presentata anche da un tutore del genitore.

Scheda - figlio - 1

+ Aggiungi figlio

Codice fiscale del genitore tutelato (*): 

Codice fiscale del figlio del genitore tutelato

Dichiaro che il figlio è a carico del genitore tutelato (*) 

Figlio del genitore tutelato disabile:(*) Si No

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
- I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
- Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Motivo genitore unico (*):

- Sconosciuto/a
- Vedovo/a
- Allontanamento dall'altro genitore con provvedimento giurisdizionale o da altra autorità

Se la domanda viene presentata dal tutore del genitore occorre inserire i codici fiscali del genitore tutelato e del figlio dichiarando che il figlio è a carico del genitore tutelato.

1 Inserimento figlio

2 **Dati per il pagamento**

3 Dichiarazioni di responsabilità

4 Riepilogo

5 Invia domanda

Dati di pagamento

i In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o cointestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Modalità di pagamento richiedente (*)

Accredito su conto corrente bancario o postale Bonifico domiciliato presso lo sportello postale Libretto postale Conto corrente estero area SEPA Carta prepagata con IBAN

(*) Campo obbligatorio
(**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Indietro Esci senza salvare Salva in bozza **Avanti**

Il conto deve essere intestato o cointestato a colui a cui viene pagato l'assegno unico

Dichiarazioni di responsabilità

Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;
Ovvero
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

- L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
- Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
- Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
- Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.
- I dati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documenti che nel pubblico interesse. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
- Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE). La sua istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
- Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) presso le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
- Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679/2016", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.



Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*)

(*) Campo obbligatorio



COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



1 Inserimento figlio

2 Dati per il pagamento

3 Dichiarazioni di responsabilità

4 Riepilogo


5 Invia domanda

Riepilogo



Eventuali comunicazioni da parte di INPS saranno trasmesse ai recapiti telematici che hai fornito all'atto dell'accesso al portale dell'Istituto, riportati qui sotto

Richiedente



Codice fiscale del figlio: RSSPLA

Presentata la domanda in qualità di: **Genitore**
Dichiaro che il figlio è a carico del genitore: **Sì**
Figlio disabile: **No**
Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea: **No**
Svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui: **No**
È registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego: **No**
Svolge il servizio civile universale: **No**
Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
Codice fiscale altro genitore: **RSSMRO80A01A944K**
Assegno corrisposto al 100% al genitore richiedente
È stata richiesta la maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione degli ANF nel 2021: **Sì**
È stata richiesta la maggiorazione perchè entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro: **No**

Dati pagamento richiedente

Bonifico domiciliato presso lo sportello postale

Dichiarazioni



Indietro

Esci senza salvare

Salva in bozza

Invia domanda



COME PRESENTARE DOMANDA DAL SITO



L'Istituto Dati, ricerche e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione INPS Comunica Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente

Assistenza Contatti Dichiarazioni di accessibilità

Indietro Vai a MyINPS Modifica contatti Modifica PIN Esci

Cerca

Prestazioni e Servizi / Assegno unico e universale

Ultimo accesso: 01/02/2022 14:01

Assegno Unico / Home /



Faq



Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata



Nuova domanda come tutore del genitore



Nuova domanda come figlio maggiorenne



Per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.



Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.



Assegno unico e universale per i figli a carico



Consulta e gestisci le domande già presentate



Completa le domande presentate dall'altro genitore



Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.



Per beneficiare dell'Assegno Unico in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda.

[Per saperne di più](#)





L'Assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ?

No, l'importo dell'Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, in quanto esente. Sarà considerato invece nel calcolo dell'ISEE

Posso richiedere l'Assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l'Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L'Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.

Chi ha presentato domanda per l'Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l'Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico.

Una ragazza madre che convive deve inserire i dati del compagno, anche se non è il padre?

No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.

In caso di domanda presentata con errori, è possibile cancellarla o modificarla?

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Inserendo l’ISEE successivamente, quando percepirò la quota di Assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE ?

Il conguaglio degli importi dovuti in base all’ ISEE rispetto alla quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno.





SITO INPS

<https://www.inps.it/>

Alla voce «[FAQ – ASSEGNO UNICO](#)»

ISEE MINORENNI

- se nel nucleo anagrafico ISEE di riferimento ci sono figli minorenni conviventi (anche se la domanda di AU è presentata dall'altro genitore non convivente)

ISEE ORDINARIO

- se nel nucleo anagrafico ci sono solo figli maggiorenni conviventi a carico o, se non conviventi, sono attratti ad esso a fini ISEE. Quindi se:
 - Hanno reddito inferiore a 4.000 euro e un'età inferiore a 24 anni
 - Hanno reddito inferiore a 2.840,51 euro e un'età inferiore ai 26 anni

I figli dai 26 anni in su non conviventi non possono essere attratti e non fanno parte del nucleo ISEE dei genitori, anche se senza reddito.

ISEE MINORENNI - Nucleo ISEE - I figli minorenni devono essere inclusi nel nucleo del genitore con cui convivono, salvo il minore in affidamento temporaneo.

- Se i genitori (o l'unico genitore) sono tutti nel nucleo dell'ISEE dichiarato, allora l'indicatore dell'ISEE minorenni sarà uguale all'indicatore dell'ISEE ordinario.
- Se i genitori sono separati o divorziati legalmente e non conviventi L'ISEE minorenni comprenderà solo il genitore convivente (nel caso di divorziati deve essere compilato il quadro D del modulo MB2 ISEE, spuntando la prima casella) e sarà uguale all'ISEE ordinario.
- Se l'altro genitore non è convivente e non è coniugato (né lo è mai stato) con il genitore convivente con il figlio e risiede in Italia occorre compilare il quadro D del modulo MB2 per verificare la condizione del genitore non convivente, al fine di comprendere se è da escludere , se è da considerare una componente aggiuntiva o se invece è una componente attratta del nucleo ISEE dove sono presenti i figli.

BARRARE LA CASELLA:

IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- ✓ il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.

BARRARE LA CASELLA

IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4).

Estremi DSU (o FC) prot. N. _____

IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni.

Estremi DSU prot. N. _____



ISEE -Il quadro D modulo MB2

Verifica genitore non convivente - Attestazione ISEE minorenni



ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro xxxxx,xx
----------------	---	---------------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, **l'ISEE ordinario** potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica / non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI¹ in favore di



ISEE - Attestazioni con omissioni o difformità



Se l'attestazione ISEE presenta omissioni o difformità la prestazione sarà liquidata ma, entro la fine dell'anno l'utente è tenuto a regolarizzarla, presentando nuova ISEE o documentazione che ne attesti la regolarità.

- 1 Modifica di aliquote e scaglioni
- 2 Rimodulazione detrazioni per tipo di reddito
- 3 Revisione del Bonus Irpef

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

	2021		2022	
Fino a € 15.000		23%	Fino a € 15.000	23%
Da € 15.001 a € 28.000		27%	Da € 15.001 a € 28.000	25%
Da € 28.001 a € 55.000		38%	Da € 28.001 a € 50.000	35%
Da € 55.001 a € 75.000		41%	Da € 50.001	43%
Da € 75.001		43%		


L'Irpef è un'imposta progressiva a scaglioni. L'aliquota superiore si applica non su tutto il reddito ma solo su quello aggiuntivo.



Un contribuente (dipendente, pensionato, lavoratore autonomo, ecc.) ha un reddito di 40.000 euro lordi. Con le aliquote 2022 il reddito è tassato con le seguenti modalità:

- **23%** fino a 15.000 euro (1° scaglione)
- L'importo tra i 15.001 e i 28.000, corrispondente a 13.000 euro, è tassato al **25%** (2° scaglione)
- Gli ultimi 12.000 euro (dai 28.001 ai 40.000) sono tassati al **35%**.

IN TOTALE L'IRPEF LORDA AMMONTA A 10.900 EURO

	REDDITO IMPONIBILE	IRPEF LORDA 2021	IRPEF LORDA 2022	RISPARMIO
	15.000	3.450	3.450	0
	25.000	6.150	5.950	200
	30.000	7.720	7.400	320
	40.000	11.520	10.900	620
	50.000	15.320	14.400	920
	55.000	17.220	16.550	670
	60.000	19.270	18.700	570
	70.000	21.320	20.850	470
	75.000	25.420	25.150	270



Dall'imposta lorda, si sottraggono le detrazioni spettanti:

- per tipologia d'attività lavorativa
- per familiari a carico
- per oneri sostenuti (spese)

per calcolare l'**imposta netta**

Le detrazioni sono stabilite
per scaglioni di reddito



Le detrazioni da lavoro
dipendente e pensione
devono essere rapportate al
periodo di lavoro (o
pensione) nell'anno



Sono detrazioni teoriche



DETRAZIONI TEORICHE LAVORO DIPENDENTE

2021		2022	
REDDITO	DETRAZIONE	REDDITO	DETRAZIONE
Fino a € 8.000	€ 1.880 (La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 o se il rapporto è a tempo determinato a € 1.380)	Fino a € 15.000	€ 1.880 (La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 o se il rapporto è a tempo determinato a € 1.380)
da € 8.001 a € 28.000	$€ 978 + 902 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo})/20.000]$	da € 15.001 a € 28.000	$€ 1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo})/28.000 - 15.000]$
da € 28.001 a € 55.000	$€ 978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo})/27.000]$	da € 28.001 a € 50.000	$€ 1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo})/50.000 - 28.000]$
		da € 25.001 a € 35.000	La detrazione spettante è aumentata di € 65

Fino al
30 giugno 2020

Bonus 80 euro
Reddito complessivo \leq
24.600 euro. L'importo si
riduceva fino ad annullarsi
al raggiungimento di un
R.C. di 26.600 euro

Dal
1° luglio 2020

**Trattamento integrativo
100 euro**
Reddito complessivo \leq
28.000 euro.
Da 28.001 a 40.000 euro
ulteriore detrazione il cui
importo diminuisce
all'aumentare del reddito

Dal
1° gennaio 2022

**Trattamento integrativo
100 euro**
Reddito complessivo \leq
15.000 euro.
Clausola di salvaguardia
Per i redditi compresi tra
15.001 e 28.000 euro

Un lavoratore dipendente a tempo indeterminato (365) ha un reddito complessivo di 14.000 euro

Imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente	3.220
Detrazione lavoro dipendente	1.880
Totale detrazioni	1.880
Imposta netta	1.340



L'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente è superiore alle detrazioni da lavoro. Spetta il trattamento integrativo di importo pari a 1.200 euro

Quando è riconosciuto

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000 ma non a € 28.000** se la somma di alcune detrazioni è superiore all'imposta lorda. Il bonus spetta per un importo non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma di queste detrazioni e l'imposta lorda.

Quali detrazioni

- **lavoro dipendente e assimilati**
- **carichi di famiglia**
- **interessi su mutui agrari e immobiliari** per l'acquisto o costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2021
- **spese sanitarie** superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate
- spese relative a **interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici** sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate
- previste da **altre disposizioni normative** (ad esempio, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate

Un lavoratore dipendente a tempo indeterminato (365) ha un reddito complessivo di 25.000 euro

Imposta Lorda	5.720
Detrazione lavoro dipendente	2.185
Detrazione coniuge a carico	690
Detrazione per oneri	3.760
Totale detrazioni	6.635
Imposta netta (non può essere negativa)	(-915) 0



Spetta il trattamento
integrativo di importo pari
a 915 euro
(detrazioni non fruitive)

ADEMPIMENTI	CHI	COSA
	DATORE DI LAVORO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Riconosce il trattamento integrativo (sulla base delle informazioni in suo possesso) in via automatica, senza attendere una richiesta esplicita da parte dei lavoratori
	DIPENDENTE	Se ritiene di non aver diritto al trattamento integrativo (ad esempio, perché possiede altri redditi che concorrono al formare il reddito complessivo) può richiedere al sostituto di non erogarlo
	DIPENDENTE SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA	I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il beneficio nella dichiarazione dei redditi

ANNO	IMPONIBILE	IMP. LORDA	DETRAZIONE	TRATT. INTEGR.	IMP. NETTA	RISPARMIO
2021	8.000	1.840	1.880	NO	0	0
2022		1.840	1.880	NO	0	
2021	10.000	2.300	1.790	1.200	510	90
2022		2.300	1.880	1.200	420	
2021	15.000	3.450	1.564	1.200	686	316
2022		3.450	1.880	1.200	370	
2021	20.000	4.800	1.339	1.200	2.261	203
2022		4.700	2.642	NO	2.058	
2021	28.000	6.960	978	1.200	4.782	57
2022		6.700	1.975	NO	4.725	

ANNO	IMPONIBILE	IMP. LORDA	DETRAZIONE	ULTERIORE DETR.	IMP. NETTA	RISPARMIO
2021	35.000	9.620	724	960	7.936	153
2022		9.150	1.367	NO	7.783	
2021	40.000	11.520	543	NO	10.977	945
2022		10.900	868	NO	10.032	
2021	50.000	15.320	181	NO	15.139	739
2022		14.400	0	NO	14.400	
2021	60.000	16.550	0	NO	16.550	570
2022		18.700	0	NO	18.700	
2021	75.000	25.420	0	NO	25.420	270
2022		25.150	0	NO	25.150	

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO	IMPONIBILE CONTR. ARROT.	RETRIBUZIONE UTILE TFR	CONTRIBUTO AGG. TFR	TOTALE SPETTANTE
2.615,38	2.615,00	2.623,02	13,08	2.582,96

DESCRIZIONE	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPORTO	DESCRIZIONE
CONTRIBUTO INPS	9,190	2.615,00	240,32	CONTRIBUTO

I lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile previdenziale fino a circa 35mila euro all'anno (2.692 euro lordi al mese per 13 mensilità) beneficiano, per il solo anno 2022, di uno sconto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Quindi, un lavoratore con aliquota contributiva del 9,19 % pagherà l'8,39 % (nell'esempio 219,40 euro)

L'esonero contributivo non determina effetti negativi sul piano pensionistico del lavoratore

Con l'introduzione dell'assegno unico e universale sono abrogate:

- Le detrazioni per figli fino a 21 anni
- la maggiorazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età
- la maggior detrazione in caso di almeno 4 figli a carico



Rimangono invariati:


- Il limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico
- le detrazioni per figli di età pari o superiore a 21 anni
- le detrazioni per il coniuge e per gli "altri familiari a carico"





Le detrazioni per familiari a carico sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

La detrazione per figli a carico **spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio**






Si può considerare il maggior limite di reddito di 4.000 euro anche se il requisito d'età (24 anni) è soddisfatto solo per parte del periodo d'imposta.

Quindi può essere considerato fiscalmente a carico il figlio che nel 2022 compie:

- **24 anni** se ha un reddito complessivo \leq 4.000 euro
- **25 anni** se ha un reddito complessivo \leq 2.840,51 euro

ADEMPIMENTI	TIPOLOGIA	COSA SPETTA – QUALE DOMANDA
	<ul style="list-style-type: none"> • FIGLI MINORENNI A CARICO • FIGLI MAGGIORENNI A CARICO FINO AL 21° ANNO D'ETÀ (STUDENTI, LAVORATORI A BASSO REDDITO O IN CERCA DI LAVORO) • FIGLI DISABILI A CARICO SENZA LIMITI D'ETÀ 	<p>ASSEGNO UNICO <i>(Domanda all'INPS)</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • FIGLI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI A CARICO <p><i>(Per i figli disabili la detrazione è cumulabile con l'assegno unico eventualmente percepito)</i></p>	<p>DETRAZIONE <i>(Domanda al datore di lavoro o NoiPA per i figli che compiranno 21 anni dal mese di aprile 2022)</i></p>



DL SOSTEGNI TER (GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022)

I genitori possono continuare a detrarre le spese (mediche, scolastiche, trasporto pubblico, ecc.) sostenute per figli fino a 21 anni (che rispettano i criteri reddituali per essere considerati fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figlio a carico

I figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, non possono fiscalmente essere considerati “altri familiari a carico”

Art. 12 – Detrazioni per carichi di famiglia

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

[...]

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età **pari o superiore a 21 anni**

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **esclusi in ogni caso i figli**, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).

«**4-ter.** Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, **i figli per i quali non spetta la detrazione** ai sensi della lettera c) del comma 1 **sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.**»





- Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022